



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE FIERE

**in sostituzione del Titolo 3 Capo I - FIERE - artt. da 22 a 27 del
“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE” (approvato con C.C. n. 29 del 23/3/2004)**

**(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 26/3/2013 a modifica della deliberazione
Consiglio Comunale n. 29 del 23/3/2004)**

INDICE:

ART. 1

DISCIPLINA GENERALE

ART. 2

DEFINIZIONI

ART. 3

**CONCESSIONE POSTEGGI, TUTELA DELLA CONCORRENZA
E AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA**

ART. 4

ASSENZE DALLE FIERE

ART. 5

**ORARIO DELLE FIERE
E CONCESSIONI TEMPORANEE (“SPUNTA”)**

ART. 6

**POSTEGGI RISERVATI AGLI AGRICOLTORI E
AGLI OPERATORI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO (L. 104/1992)**

ART. 7

OBBLIGHI E DIVIETI DEI CONCESSIONARI

ART. 8

**DECADENZA DALLA CONCESSIONE E
REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

ART. 9

SANZIONI

ART. 1 DISCIPLINA GENERALE

Il presente articolato sostituisce integralmente quello di cui al Titolo 3 – Capo I del Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche approvato con deliberazione C.C. n. 29 del 23/3/2004 e fissa le regole per un corretto svolgimento delle fiere in riferimento al disposto normativo vigente: Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 114 e Legge Regionale 33/1999, D.Lgs. 59/2010 e s.m.i.

ART. 2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende:

- per **fiera** la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche definite da appositi provvedimenti comunali, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- per **posteggio** la parte di area pubblica che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale. I posteggi sono dati in concessione mediante procedura concorsuale;
- per **presenze effettive** in una fiera il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera e costituiscono requisito di priorità nella formazione della graduatoria;
- per **"spunta"** la verifica degli operatori titolari che la mattina della fiera si presentano nei posteggi loro assegnati e la successiva assegnazione dei posteggi liberi a seguito delle assenze rilevate

ART. 3 CONCESSIONE POSTEGGI, TUTELA DELLA CONCORRENZA E AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA

Ai sensi della L.R. 33/1999 e dalle disposizioni successive a seguito del D.Lgs. 59/2010 le Fiere sono gestite dal Comune che rilascia la concessione del posteggio, sulla base di graduatoria formulata a seguito di procedura concorsuale.

Al fine di garantire la possibilità di crescita delle aziende in base anche a quanto previsto dalla Intesa in sede di conferenza Unificata Stato/Regioni rep. n. 83 del 5/7/2012, nell'ambito di una stessa Fiera nessun soggetto (ditta, impresa, società comunque denominata) potrà essere titolare di più di tre concessioni compresa quella acquisita a seguito di partecipazione al bando pubblico.

Comunque, al fine di tutelare il mercato dalle possibili distorsioni, oligopoli e concentrazioni, in caso di affitti d'azienda o cessioni di proprietà, le presenze accertate, relative alla partecipazione annuale alle Fiere cittadine, per le concessioni acquisite diversamente da quella ottenuta a seguito del bando pubblico, non concorreranno a formare requisito utile per procedura concorsuale al termine del periodo corrente attualmente fissato al 31/12/2018. E' fatto salvo il caso in cui l'acquisizione avvenga da parte di operatori non presenti alla Fiera come titolari.

ART. 4 ASSENZE DALLE FIERE

1. Qualora il concessionario non partecipi senza giustificato motivo a due (2) edizioni della medesima fiera la concessione stessa dovrà intendersi decaduta e, di conseguenza, si provvederà alla revoca dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche corrispondente; il posteggio che risulterà libero da concessioni verrà assegnato mediante scorrimento nella graduatoria.

2. Le assenze ritenute giustificabili, ma che comunque non danno diritto alla maturazione dell'anzianità sono quelle per malattia del titolare, compreso ricovero ospedaliero, maternità, assistenza a familiare ai sensi della L. 104/1992 (comprovata da autocertificazione), Servizio Civile. La documentazione che dimostri le cause sopradette deve pervenire al Comune entro 7 (sette) giorni dall'evento. Qualora tale comunicazione non pervenga nei termini stabiliti, l'Ufficio procederà ai sensi del precedente comma 1 del presente articolo.

3. In caso di condizioni metereologiche tali da non consentire la collocazione dei banchi di vendita, a nessun operatore commerciale verrà conteggiata la giornata di assenza e, conseguentemente, non potendo autorizzare lo svolgimento della manifestazione, non verranno assegnati posteggi in "spunta".

ART. 5 ORARIO DELLE FIERE E CONCESSIONI TEMPORANEE ("SPUNTA")

1. Le Fiere dell'Annunziata e di S. Rosa si svolgono con il seguente orario, salvo diversa determinazione assunta con apposita Ordinanza Sindacale:

- occupazione del posteggio: entro le ore 7,00
- apertura vendita: non prima dalle ore 8,00
- chiusura vendita: ore 20,00
- termine concessione posteggio: ore 22,00

2. I posteggi temporaneamente non occupati entro l'orario determinato come sopra, sono assegnati in ordine di anzianità, a coloro i quali si trovano inseriti nella apposita graduatoria redatta al termine della procedura concorsuale relativa al bando in data 14/5/2012, integrata dalle risultanze in atti del Comando di Polizia Locale relative alle presenze agli "spuntisti" negli anni precedenti.

3. Le operazioni di "Spunta", effettuate da agenti o funzionari di Polizia Locale, si svolgono la mattina della Fiera, all'ora prestabilita con ordinanza Sindacale, mediante appello alle ditte inserite nella predetta graduatoria; i posteggi risultati liberi per assenza del titolare, potranno essere assegnati secondo i seguenti criteri:

- a) Anzianità di partecipazione che verrà dichiarata dall'operatore commerciale e confrontata con quella risultante nella graduatoria di cui sopra. Tale dichiarazione sarà soggetta, in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti e l'uso di atti falsi all'applicazione delle sanzioni penali previste;
- b) Anzianità di Iscrizione nel Registro delle Imprese o Registro Ditte in qualità di operatore commerciale da dimostrare mediante documentazione aggiornata;
- c) Sorteggio a parità di requisiti.

4. Al termine della Fiera gli agenti o funzionari di Polizia Locale dovranno procedere alla stesura di un verbale contenente i dati più significativi della fiera e comunque:

- a) tabelle degli operatori concessionari presenti identificati tramite documento di riconoscimento (da inoltrare al Settore competente per il Commercio su aree pubbliche);
- b) tabelle degli operatori in spunta presenti che hanno ottenuto la concessione del posteggio e quindi il riconoscimento dell'anzianità (da conservare a cura del competente Ufficio del Comando di Polizia Locale e inoltrare in copia al Settore competente per il Commercio su aree pubbliche).

Tale Ufficio al ricevimento del verbale di cui sopra procederà prima dell'effettuazione della fiera successiva, all'aggiornamento della graduatoria di spunta.

ART. 6 POSTEGGI RISERVATI AGLI AGRICOLTORI E AGLI OPERATORI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO (l. 104/1992)

1. Nel percorso delle Fiere sono stati individuati posteggi riservati agli agricoltori e alle persone in situazione di svantaggio (l. 104/1992). Le procedure per la concessione temporanea per "spunta" di tali posteggi sono le medesime di quelle applicate per gli altri operatori, ovviamente per i posteggi appositamente riservati a tale categorie, a dire:

- a) Anzianità di partecipazione che verrà dichiarata dall'operatore commerciale
- b) Anzianità di Iscrizione nel Registro delle Imprese o Registro Ditte in qualità di operatore commerciale da dimostrare mediante documentazione aggiornata

ART. 7 OBBLIGHI E DIVIETI DEI CONCESSIONARI

1. I concessionari di posteggio devono:

- a) occupare esclusivamente lo spazio loro assegnato;

- b) collocare la merce esposta, appesa alla copertura/ombrellone, in modo da non eccedere la profondità di metratura concessa;
- c) tenere sempre liberi i passaggi tra i banchi durante l'orario di vendita;
- d) sistemare il veicolo adibito al trasporto della merce e delle attrezzature nell'ambito del posteggio avuto in concessione, salvo disposizioni diverse;
- e) lasciare perfettamente sgombro e pulito il suolo avuto in concessione, evitando la dispersione di materiale di qualsiasi tipo;
- f) esibire, a richiesta degli organi di controllo, tutti i documenti relativi all'esercizio dell'attività in originale (compresi quelli del mezzo di trasporto della merce);
- g) mantenere un contegno educato verso il pubblico ed i colleghi.
- h) corrispondere entro il 28/2 (per la Fiera del 25/3) e il 31/7 (per la Fiera del 4/9) di ogni anno la Tassa dovuta per l'Occupazione di suolo pubblico, oltre la quota pari al 10% di detta Tassa a titolo di rimborso spese di pulizia dell'area. Copia dell'avvenuto pagamento dovrà essere inoltrata all'Ufficio Commercio.

2. Ai concessionari di posteggio è fatto divieto di:

- a) arrecare intralcio o disturbo al pubblico ed ai colleghi;
- b) vendere con il sistema dell'imbonimento;
- c) manomettere, anche in maniera lieve, il suolo avuto in concessione (con chiodi o puntelli);
- d) legare corde od altro agli alberi, ai pali segnaletici, ai balconi o alle facciate di caseggiati limitrofi;
- e) utilizzare apparecchi per amplificazione e diffusione di suoni.

ART. 8 DECADENZA DALLA CONCESSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1. La concessione relativa al posteggio è revocabile per motivi di pubblico interesse oltre per quanto previsto all'art. 4 del presente Regolamento.
- 2. La concessione stessa è dichiarata decaduta per le seguenti cause :
 - a) per perdita dei requisiti soggettivi del titolare dell'autorizzazione e conseguente revoca della stessa per il commercio su aree pubbliche;
 - b) per n. 2 (due) assenze ingiustificate nell'arco del sessennio alla medesima fiera;
 - c) per mancata comunicazione di subingresso
 - d) a seguito di accertamento di illecito per ampliamento della superficie e/o scambio di posteggio, non autorizzati
- 3. L'avvio del procedimento di decadenza è contestato e notificato all'interessato affinché questi possa produrre, entro trenta giorni dalla data di notifica, eventuali memorie difensive,
- 4. Sulle memorie difensive il Comune dovrà pronunciarsi entro i successivi trenta giorni.

ART. 9 SANZIONI

Oltre le sanzioni previste dalle specifiche disposizioni legislative in materia, dall'art. 41 del "Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche" di cui la presente appendice è parte integrante, ogni violazione a quanto previsto dal presente articolato è sanzionato ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.